

AGEVOLAZIONI

Documentazione integrativa per il patent box delle PMI

di **Davide David**

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il *patent box* per il 2015 relativamente all'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati (di seguito anche "beni" o "beni agevolati") devono ora presentare la relativa **documentazione integrativa**.

Si riepilogano, per pro memoria, i termini e le modalità di presentazione, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI).

Si ricorda che, a norma dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 190/2014, in caso di utilizzo diretto dei beni il relativo contributo economico (parzialmente detassabile) va determinato sulla base di un **accordo preventivo** con l'Amministrazione finanziaria (da attivare e gestire tramite una apposita procedura di *ruling*).

In base a quanto statuito dal decreto del 30/07/2015 e dai provvedimenti del 10/11/2015 e del 1/12/2015, per il 2015 (per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare) **l'opzione per il *patent box* doveva essere esercitata entro il 31/12/2015** (utilizzando l'apposito modello da trasmettere telematicamente) ed aveva efficacia, in caso di utilizzo diretto dei beni, a condizione che venisse presentata l'istanza di *ruling*.

L'istanza di *ruling* doveva essere inoltrata, entro il 31/12/2015, all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale (alternativamente ed indifferentemente alla sede di Roma o di Milano) a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnandola direttamente all'Ufficio.

Per quanto statuito dall'articolo 3 del provvedimento del 1/12/2015, l'istanza di *ruling* presentata dalle micro, dalle piccole e dalle medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1 del provvedimento, **deve essere ora corredata dalla documentazione atta a:**

- **individuare analiticamente i beni immateriali** dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito agevolabile;
- **indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà**, qualora esistente, tra i beni agevolati utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell'agevolazione nell'ambito della realizzazione di un prodotto o processo (da ricordare, in proposito, che con la legge di stabilità 2016 è stato chiarito che il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente, ciò a valere anche per il 2015, come precisato dalla circolare n. 11/E/2016);

- **fornire la chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta** e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento di valore dei beni agevolati.

Le PMI **non sono invece obbligate**, contrariamente alle grandi imprese, a rappresentare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolati nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Laddove non rappresentati, i predetti metodi e criteri verranno definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della successiva procedura di accordo preventivo.

Per quanto stabilito, a regime, dall'articolo 6 del decreto del 1/12/2015, la documentazione di cui sopra può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di *ruling*, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza.

In deroga a tale statuizione e in via transitoria, con provvedimento del 23/03/2016, il suddetto termine è stato fissato in 150 giorni (in luogo dei 120) dalla presentazione dell'istanza di *ruling*, limitatamente alle istanze presentate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento del 1/12/2015 (pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il giorno 1/12/15) e il 31/03/2016.

Così se, ad esempio, l'istanza è stata presentata il 22 dicembre 2015, la documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il 20 maggio 2016.

Per errore, nella prima versione della circolare n. 11/E/2016, il maggior termine era stato indicato in 180 giorni. L'Agenzia delle entrate ha poi sostituito la circolare riportando il termine corretto (di 150 giorni) e dandone notizia con comunicato stampa del 22/04/2016.

La documentazione e le memorie integrative vanno inoltrate all'ufficio a mezzo raccomandata A.R. ovvero con consegna diretta.

Con provvedimento del 6/05/2016, sono state distribuite le competenze per la gestione delle istanze di *ruling* e della relativa documentazione a corredo.

Per effetto di tale provvedimento, indipendentemente dall'ufficio al quale è stata inviata l'istanza di *ruling*, **la documentazione integrativa (se presentata dopo il 6/05/2016) va inviata alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito territoriale delle quali i soggetti interessati avevano il domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza di *ruling*.**

Si tenga comunque presente che i **soggetti con volume d'affari pari o superiore a euro 300.000.000,00** (quale indicato nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza di *ruling*) devono presentare la dichiarazione integrativa all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale

Accertamento, Settore Internazionale.

L'articolo 2 del provvedimento del 1/12/2015 richiede, inoltre, la **produzione su supporto elettronico della copia dell'istanza e della documentazione a corredo** (da produrre insieme alla documentazione integrativa cartacea, come da comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 22/12/2015).

Da evidenziare che, come precisato dalla circolare n. 11/E/2016, la mancata presentazione dell'istanza di *ruling* entro il 31/12/2015 o la mancata presentazione della documentazione integrativa nel termine statuito determina la **mancata efficacia dell'opzione**, senza alcuna conseguenza per il contribuente (con, quindi, la possibilità di optare *ex novo* negli esercizi successivi per un quinquennio decorrente dalla nuova opzione).

Per quanto riguarda la documentazione integrativa, occorre anche considerare quanto indicato nella circolare n. 11/E/2016 a proposito della **documentazione probatoria** da trasmettere all'Agenzia delle entrate in relazione ai requisiti dei beni agevolati.

Anche se la circolare non precisa quando tale documentazione deve essere trasmessa, **è da ritenere che la stessa debba far parte della documentazione integrativa da inviare nei 150 giorni**.

In particolare, si segnala la necessità di produrre:

- **per il software**, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/200) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di esso (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), nonché la sussistenza di requisiti di tutela, originalità e creatività tali da poterlo identificare come opera dell'ingegno, con anche la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile;
- **per i brevetti**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di concessione") e l'attestato di avvenuta concessione (per quelli concessi), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i marchi**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di registrazione") e l'attestato di primo deposito ovvero l'ultimo attestato di rinnovo (per quelli registrati), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i disegni e modelli da registrare o registrati**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di registrazione") e l'attestato di registrazione (per quelli registrati), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i disegni e modelli comunitari "con requisiti di registrabilità"**, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di essi (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), la sussistenza

dei rispettivi requisiti di tutela e la data e l'evento in cui sono stati divulgati al pubblico per la prima volta nella Comunità;

- **per i disegni industriali** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di essi, (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela e il nome dell'autore nonché, se non è vivente, la data della sua morte;
- **per le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali** giuridicamente tutelabili, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) attestante la loro legittima detenzione (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo) e la sussistenza dei requisiti di tutela.

Con riferimento a tale ultima categoria (informazioni ed esperienze), la circolare precisa che la dichiarazione sostitutiva deve contenere anche:

- **la descrizione delle informazioni o esperienze** in modo sufficiente per la loro individuazione e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali (interne ed esterne all'azienda) utili a tale individuazione;
- **l'attestazione** che le informazioni o esperienze non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
- **l'attestazione** che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
- **l'attestazione** dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di segretezza adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze.

In generale, la circolare n. 11/E/2016 avverte, inoltre, che la documentazione integrativa deve permettere di ricostruire in modo dettagliato il reddito agevolabile.

È altresì segnalato che, in questa fase, non deve essere presentata alcuna documentazione ai fini della determinazione del *nexus ratio*.